



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 17/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 30 maggio 2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25 febbraio 2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede accertarsi l'opacità della formulazione del contratto di finanziamento de quo nonché la nullità dell'articolo 14 del regolamento contrattuale ("estinzione anticipata"), ai sensi degli articoli 33 e 35 del D. Lgs. 205/2006, e comunque il proprio diritto a conseguire le commissioni non maturate, per complessivi euro 847,04 oltre interessi e spese.

Costitutosi, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- in ordine all'asserita violazione delle regole di trasparenza contrattuale, che nessuna responsabilità e nessun illecito comportamento possono essere ascritti alla parte resistente, avendo la stessa provveduto al corretto assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed avendo agito nel rispetto delle condizioni contrattuali concordate ed accettate dalle parti;
- con riguardo alle commissioni di intermediazione, che i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento risultano dettagliatamente descritti nel regolamento contrattuale e indicati, in forma sintetica, anche nel frontespizio. Le singole voci di costi sono, altresì, riportate ed espone nella documentazione precontrattuale consegnata al ricorrente, nella quale è contenuta l'illustrazione della tipologia di finanziamento proposta e le condizioni praticate per ciascuna singola voce di costo, unitamente alla descrizione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

specifica ed analitica idonea a chiarire l'esatta natura degli importi indicati in contratto. Pertanto, avendo ricevuto la necessaria documentazione precontrattuale, il ricorrente ha avuto una completa ed adeguata informativa in merito all'operazione negoziale ed in relazione alle condizioni economiche applicate al finanziamento che lo stesso ha, comunque, accettato e sottoscritto. Peraltro, in sede di conto estintivo, gli è già stato riconosciuto – a titolo di “ristoro commissioni” – l'importo di € 541,45;

- con riferimento alle commissioni bancarie, la natura up front delle stesse;
- la non rimborsabilità degli interessi e delle spese di assistenza difensiva, attese sia la non necessità di rappresentanza professionale per il procedimento dinnanzi all'ABF sia la serialità delle controversie della specie de qua sia l'assenza di un'evidenzia probatoria al riguardo.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, la parte resistente confida nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

Questo Arbitro, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione ritiene che il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring. Ciò che esime dall'analizzare gli ulteriori profili giuridici rappresentati dal ricorrente che conducono comunque al medesimo risultato.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 55ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 45,83 a titolo di commissioni bancarie; ed in euro 1.342,67 a titolo di commissioni intermediazione, da cui detrarre l'ammontare già riconosciuto di euro 541,45.

Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 847,04, nei limiti della domanda, oltre interessi legali dal reclamo.

Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda (e v., Coll. coord., n. 4618/2016), secondo gli orientamenti di questo Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 847,04, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 18649 del 11 settembre 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO